

Comune di Stazzano*Provincia di Alessandria*

*Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66

OGGETTO: Art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria per il 2001) – Modificazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'anno duemiladiciassette addì 29 del mese di Luglio alle ore nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		P.	A.
BAGNASCO Pierpaolo	- Sindaco	si	
BOVERI Rosanna	- Vice-Sindaco	si	
MONTESSORO Graziano	- Assessore		si

Assiste l'adunanza il Dr. Pier Giorgio Cabella, Segretario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor Bagnasco Pierpaolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'argomento citato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il regolamento sugli uffici e sui servizi' definisce, a livello ordinamentale, l'assetto organizzativo dell'Ente e la relativa disciplina, fissandone il modello strutturale e funzionale;
- esso fissa, dunque, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente e disciplina le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi;

Dato atto che:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" individua nella Giunta l'organo competente per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Consiglio comunale, con atto n. 20, in data 7 luglio 2017, ha stabilito i criteri generali quali linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi, in attuazione dei principi indicati nell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Evidenziato che, con il succitato provvedimento n. 20/2017, il Consiglio comunale, dopo aver stabilito – ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ha deliberato quanto segue:

6. di procedere, prima di tutto e con urgenza, a modificare il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedendo - in applicazione del comma 23 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i., - allo scopo di sopperire alla mancanza di personale o nelle more dell'attivazione di convenzioni, unioni, consorzi o associazioni con altri Comuni, o nel caso di risoluzione o recesso di o da queste ed in attesa delle determinazioni in merito ed in qualunque altro caso in cui si renda necessario per assicurare il servizio, anche al fine di operare un contenimento della spesa pubblica, la facoltà di attribuire le funzioni di responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale ai componenti dell'organo esecutivo (sindaco e assessori);

Considerato, infatti, che:

- il principio generale della separazione tra indirizzo e gestione all'interno della pubblicazione amministrazione (art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000) sancisce la distinzione tra i "poteri di indirizzo e controllo", riservati agli organi elettivi, e quelli di "gestione amministrativa", attribuita ai dirigenti;
- la portata generale del principio è stata prima ridimensionata dall'art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) e, successivamente, ulteriormente limitata dall'art. 29 comma 4 della legge n. 488/2001 (legge finanziaria per il 2002), consentendo, nei Comuni di più piccola dimensione, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale;
- la norma derogatrice richiamata al precedente alinea dispone infatti che "*gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti [...], anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative [...], attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale [...]*";

Dato atto che:

- l'art. 5 del citato D.Lgs. n. 165/2001 precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'attuazione dei principi enunciati nell'art. 2 dello stesso decreto;
- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla, tra le fonti degli enti locali, i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;
- il citato regolamento può prevedere altresì, per i Comuni di minore dimensione, la facoltà, ai sensi 3 comma 23 della legge n. 388/2000, e dunque in deroga al generale principio della separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e quelle gestionali, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

Considerato che la facoltà, concessa dalla norma ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, di attribuire all'organo politico la responsabilità gestionale possa permettere sia economie di gestione che l'utilizzo delle capacità tecniche e professionali di cui dispongono gli Amministratori;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con deliberazione G.C. n. 161 del 28 ottobre 1999, e successivamente modificato con le deliberazioni, sempre giuntali, n. 45 del 5 maggio 2008, n. 48 sempre del 5 maggio 2008 e n. 125 del 29 dicembre 2010), apposita norma che sviluppi la previsione di cui all'art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 t.v.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 t.v.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, sempre a mente dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, non è richiesto il preventivo parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

Con voto favorevole unanime, espresso in forma palese

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di modificare il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, introducendo, dopo l'art. 6 (titolato *Responsabile degli uffici e dei servizi*), il seguente art. 6-bis:

Art. 6-bis

Responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti dell'organo esecutivo

1. *In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6 ed in applicazione del comma 23 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i., allo scopo di sopperire alla mancanza di personale o nelle more dell'attivazione di convenzioni, unioni, consorzi o associazioni con altri Comuni o nel caso di risoluzione o recesso di o da queste ed in attesa delle determinazioni in merito ed in qualunque altro caso in cui si renda necessario per assicurare il servizio, anche al fine di operare un contenimento della spesa pubblica, le funzioni di responsabilità degli uffici e dei servizi ed il*

potere di adottare atti di natura tecnica gestionale possono essere attribuite/i ai componenti dell'organo esecutivo (sindaco e assessori).

2. In tali casi, i soggetti nominati esercitano tutte le funzioni di cui al precedente art. 6, comma 2, e nell'ambito del proprio settore, sentito il Segretario, individuano se del caso o se obbligatorio ai sensi di specifiche disposizioni normative che richiedono determinati requisiti o professionalità di cui non sono in possesso, i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione dei provvedimenti. In caso di accertata carenza di personale in possesso delle necessarie competenze e qualora non sia necessario od opportuno provvedere a nuove assunzioni, anche nelle forme c.d. "flessibili", in ragione della scarsa attività del settore in questione, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica per gli adempimenti istruttori, procedurali o di supporto, potranno essere incaricati soggetti esterni da individuarsi nel rispetto della disciplina ad evidenza pubblica. »

3. Restano ferme le eventuali specifiche discipline di settore.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 comma 3 dello Statuto, "i Regolamenti comunali entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della relativa deliberazione di approvazione, fatti salvi diversi termini di efficacia collegate a disposizioni di legge o di regolamento od a superiori approvazioni da parte di altri organi competenti";

4. di pubblicare la presente modifica regolamentare su "Amministrazione Trasparente", nella sezione "Atti generali".

5. dare atto che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Del Sindaco
- Dell'Assessore

ALLA GIUNTA COMUNALE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 53 comma 23 della L. 30, n° 388/2000 (Legge finanziaria
in vigore per il 2001) - modificazioni al Regolamento nell'adempimento
dei uffici e dei servizi.

PARERE TECNICO

Parere / Favorevole sulla regolarità tecnica

Data 29.07.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

UFFICIO SEGRETERIA

Il Segretario Comunale fatto proprio il parere sopra riportato , in relazione alle sue competenze, esprime parere Favorevole sotto il profilo della legittimità, richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Data 29.07.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.e.N. 66 DEL 29/07/2017

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Bagnasco Pierpaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cabella Pier Giorgio

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione, accessibile al pubblico in data 3 NOV 2017 è pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) a partire dal - 4 NOV 2017 e comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) con lettera n. 7040.

Dalla Residenza Comunale, li 3 NOV 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal - 4 NOV 2017 al 18 NOV 2017 (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69).

E' divenuta esecutiva il giorno _____: _____ I.E.
- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione e contro tale deliberazione _____ venne presentata a questo ufficio opposizione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE